



Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati e dei servizi di Igiene Ambientale

Approvato dal Consiglio Comunale il 7.11.2012 con delibera n. 85
In vigore dal 2012

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
AREA GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O. AMBIENTE

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
COMUNE DI ZOLA PREDOSA

**Regolamento Comunale
per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani
e Assimilati
e dei servizi di Igiene Ambientale**

PREMESSA	Errore. Il segnalibro non è definito.
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	7
<i>Articolo 1. Oggetto ed ambito di applicazione</i>	7
<i>Articolo 2. Finalità</i>	9
<i>Articolo 3. Indirizzi generali.</i>	9
<i>Articolo 4. Definizioni</i>	9
<i>Articolo 5. Piano per la raccolta integrata dei rifiuti</i>	11
<i>Articolo 6. Classificazione dei rifiuti</i>	11
<i>Articolo 7. Rifiuti assimilabili agli urbani.</i>	13
<i>Articolo 8. Entrate servizio rifiuti</i>	15
TITOLO II. MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
<i>Articolo 9. Definizioni e criteri generali di conferimento</i>	15
<i>Articolo 10. Competenze del Comune</i>	16
<i>Articolo 11. Competenze del Gestore.</i>	16
<i>Articolo 12. Modalità di raccolta.</i>	17
<i>Articolo 13. Gestione delle raccolte differenziate.</i>	17
<i>Articolo 14. Luogo di detenzione dei rifiuti</i>	18
<i>Articolo 15. Raccolta domiciliare “Porta a Porta”</i>	18
<i>Articolo 16. Aree di espletamento del pubblico servizio e organizzazione della raccolta</i>	18
<i>Articolo 17. Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.</i>	19
<i>Articolo 18. Raccolta “Porta a Porta” del rifiuto indifferenziato.</i>	20
<i>Articolo 19. Raccolta differenziata “Porta a Porta” dell’organico</i>	20
<i>Articolo 20. Raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi</i>	20
<i>Articolo 21. Compostaggio domestico</i>	20
<i>Articolo 22. Raccolta differenziata “Porta a Porta” della plastica</i>	20
<i>Articolo 23. Raccolta differenziata “Porta a Porta” della carta e del cartone</i>	20
<i>Articolo 24. Raccolta differenziata “Porta a Porta” del cartone</i>	20
<i>Articolo 25. Raccolta differenziata mediante contenitori stradali del vetro</i>	21

<i>Articolo 26. Raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuto.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 27. Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi..</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 28. Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 29. Modalità di informazione all’utenza e incentivazione.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 30. Raccolta e trasporto.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 31. Recupero e smaltimento.....</i>	<i>22</i>
TITOLO III. RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA’ PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DEL RIFIUTO	22
<i>Articolo 32. Recupero di materiali e/o energia.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 33. Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 34. Ordinanze contingibili e urgenti</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 35. Incentivi e agevolazioni.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 36. Attività del volontariato.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 37. Obblighi dei rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici e olio minerale.....</i>	<i>24</i>
TITOLO IV. NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	24
<i>Articolo 38. Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 39. Gestione delle aree verdi pubbliche</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 40. Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 41. Cestini portarifiuti.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 42. Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 43. Gestione dei rifiuti cimiteriali.</i>	<i>25</i>
TITOLO V. ALTRE DISPOSIZIONI.....	26
<i>Articolo 44. Aree scoperti e luoghi di uso comune privati.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 45. Terreni non edificati</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 46. Aree occupate da mercati.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 47. Aree occupate da pubblici esercizi.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 48. Carico e scarico merci.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 49. Aree pubbliche occupate da cantieri</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 50. Manifestazioni pubbliche</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 51. Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 52. Aree di sosta temporanea e ad uso speciale</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 53. Abbandono di rifiuti in aree pubbliche</i>	<i>28</i>

<i>Articolo 54. Disposizioni diverse</i>	29
TITOLO VI. CONTROLLI , SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE	29
<i>Articolo 55. Controllo e procedimento sanzionatorio</i>	29
<i>Articolo 56. Sanzioni specifiche</i>	29
<i>Articolo 57. Divieti e obblighi</i>	29
TITOLO VII. VARIE	31
<i>Articolo 58. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni</i>	31
<i>Articolo 59. Entrata in vigore</i>	31
ALLEGATO 1. TABELLA SANZIONI	32

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto ed ambito di applicazione

1. Oggetto del presente Regolamento è la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi, prodotti nel territorio comunale.
2. Il presente regolamento, nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 6 settembre 1999 n. 25 e dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati;
 - b) determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, svolto in modo da favorire il recupero dei materiali;
 - c) prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani in forma temporanea.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento all'art. 198, e disciplina:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria del territorio e dell'ambiente, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/06 nonché dal D.P.R. 254/2003;
 - e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione delle norme previste dall'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06;
 - f) i modi atti ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - g) la garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - h) il nuovo servizio che prevede la raccolta separata delle frazioni relative a: indifferenziati, organici, carta, plastica, vetro, alluminio, metalli, indumenti, sfalci e frazioni particolari di indifferenziato oltre a farmaci e pile, ingombranti e RAEE;
 - i) le norme atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 205 del D. Lgs. 152/2006, in recepimento delle Direttive Europee.
4. Il Gestore, così come definito al successivo art. 4 effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento in regime di esclusiva nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.
5. Il Gestore:
 - a) nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, si può avvalere previo accordo con il Comune della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
 - b) può istituire nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. L'esclusiva non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 199, comma 12 del D.Lgs. 152/06 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

7. Il presente Regolamento non si applica:
- a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
 - d) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto del D. Lgs. 152/06;
 - e) agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D. Lgs. 152/06. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
 - h) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
 - i) al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
 - j) alle emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'art. 183, comma 1, lettera z);
 - k) ai sistemi d'arma, ai mezzi, ai materiali e alle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa, nonché alla gestione dei materiali e dei rifiuti e alla bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del D. Lgs. 152/06;
 - l) ai materiali e alle infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui al comma precedente, finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica;
 - m) ai materiali lapidei derivanti da operazioni di intervento edilizio, in quanto oggetto di conferimento in discariche apposite;
 - n) ai rifiuti non suscettibili di essere classificati come rifiuti solidi urbani per qualità o quantità.
8. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il Comune di Zola Predosa nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, ove la legge lo imponga, del gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).
9. Per quanto riguarda i rifiuti non contemplati nel presente atto, si rimanda alle vigenti norme di legge.

Articolo 2. Finalità

1. Il Regolamento è finalizzato a dettare criteri volti a:
 - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b) favorire e promuovere la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali riciclabili fin dalla fase del conferimento da parte dei produttori di rifiuti;
 - c) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
2. Il presente regolamento definisce gli indirizzi generali per la raccolta differenziata improntandosi ai principi di risparmio energetico, al minor consumo delle risorse naturali ed al miglioramento delle condizioni ambientali locali, anche attraverso azioni che promuovono il senso civico della cittadinanza.

Articolo 3. Indirizzi generali.

1. La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) del sistema di conferimento e raccolta;
 - e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:
 - a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei componenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
 - c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06.
 - d) riduzione progressiva del rifiuto indifferenziato e contestuale aumento delle frazioni differenziate con il fine di conseguire obiettivi di riciclo e recupero posti dalla norma nazionale di recepimento delle direttive dell'U.E.

Articolo 4. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - Comune:** l'Amministrazione Comunale;
 - ATERSIR:** l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per i servizi pubblici, nel seguito denominata Agenzia, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, costituita a norma della legge 23 del 23 dicembre 2011;
 - Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:** come normato dall'art. 13 della L.R. 23/2011 costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Nel caso l'attività di smaltimento e quella di raccolta e avviamento allo smaltimento siano svolte da soggetti distinti, il piano d'ambito dei rifiuti

assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo dello smaltimento. Il piano d'ambito dei rifiuti individua altresì, nella descrizione del modello organizzativo e gestionale, le attività che il concessionario del servizio pubblico può svolgere mediante ricorso a soggetti esterni, nonché le modalità di avvalimento delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 per la gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Piano per la raccolta Integrata dei Rifiuti: lo strumento con il quale la Giunta Comunale determina le modalità operative del servizio, le regole di comportamento e le specifiche in discendenza dei principi contenuti nel presente Regolamento;

Accordo Tecnico-Prestazionale: il documento che declina tra ATERSIR, Comune e Gestore i rispettivi impegni tecnico economici del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Utenti/Utenza: insieme dei singoli e/o della comunità che si avvale del servizio pubblico di raccolta rifiuti;

Gestore: il soggetto, diverso dall'Amministrazione Comunale, che gestisce l'attività di smaltimento e/o quella di raccolta avviamento allo smaltimento dei rifiuti urbani;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Rifiuti urbani esterni: rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua;

Rifiuti urbani interni: rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti in locali ed aree private.

Produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti

urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;

Raccolta Porta a porta: operazione di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

Centro di Raccolta (Ex SEA): area presidiata accessibile solo in orari prestabiliti ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

Frazione umida o organico: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Rifiuti speciali recuperabili: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

Rendiconto: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione).

Articolo 5. Piano per la raccolta integrata dei rifiuti.

1. E' lo strumento attraverso il quale la Giunta Comunale in discendenza dei principi contenuti nel presente Regolamento, attua le regole di gestione, le modalità operative del servizio, le regole di comportamento a cui attenersi.
2. Il Piano per la raccolta integrata dei Rifiuti, potrà essere progressivamente aggiornato e/o modificato in ragione delle problematiche e necessità emerse.
3. In particolare il primo anno di efficacia del presente Regolamento dovrà costituire una prima fase di avvio utile a definire, attraverso una serie di aggiustamenti, un modello di servizio capace di modularsi in funzione delle esigenze della città.

Articolo 6. Classificazione dei rifiuti.

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti **urbani** e rifiuti **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.
2. Sono rifiuti **urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli ad uso civile abitazione ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai

sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.L.gs. 152/06 , così come stabilito al successivo art. 7;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
3. Ai soli fini gestionali i **rifiuti urbani** sono sotto-classificati in:
- a) **Organici:** comprendono gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo da cucina bianca) cenere di legna spenta, erba (in piccole quantità), fiori secchi e recisi, filtri da tè, tisane, caffè, frutta, verdura, gusci d'uovo, pane rafferma;
 - b) **Scarti vegetali in genere:** comprendono sfalci, potature, fiori, piante, in piccole quantità;
 - c) **Indifferenziati:** assorbenti igienici, batufoli e bastoncini di cotone, bicchieri di plastica, carta plastificata/cerata/oleata/per affettati, carta stagnola/alluminio (se accoppiata e non separabile) e carta carbone, calze, cassette audio e video, compact disc, ceramica, giocattoli, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lumicini con cera, nastro adesivo, pannolini, penne e pennarelli, posate di plastica, polvere, sigarette, spugne, scarpe vecchie, stracci non più riciclabili, tubetti di dentifricio, e tutto ciò che non può essere differenziato o conferito in modo differenziato ai Centri di Raccolta;
 - d) **Carta:** frazione recuperabile costituita da carta da pacco, cartone ondulato, fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di cartone, giornali, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, scatole per alimenti, poliaccoppiati (confezioni di latte, succhi, panna);
 - e) **Plastica:** frazione recuperabile (imballaggi) costituita da bottiglie per liquidi, buste per alimenti, sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (es. yogurt, margarina, mascarpone...), contenitori di prodotti di igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE), cassette di plastica per prodotti ortofrutticoli, vaschette portauova in plastica, barattoli alimentari, vaschette gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la pulizia della casa e della persona, nylon per imballaggi (di vestiti, giornali, ecc.), polistirolo, piatti e bicchieri di plastica; (esclusi prodotti etichettati con simboli T - tossici, F facilmente, estremamente infiammabili X - irritanti);
 - f) **Vetro:** barattoli, bicchieri di vetro, bottiglie per acqua, bibite e detersivi, cristallo, lattine (marchiate ACC e AL); esclusi prodotti etichettati con simboli T - tossici, F facilmente, estremamente infiammabili X - irritanti);
 - g) **RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche):** apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici (elettrodomestici di piccole dimensioni quali frullatori, phon, cellulari, videoregistratori, ...) e che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.
4. Sono definiti **rifiuti urbani particolari (pericolosi)**:
- a) Batterie e pile (compresi gli accumulatori per autotrazione);
 - b) Prodotti farmaceutici/medicinali;
 - c) Prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o

- estremamente infiammabili), X (irritanti);
- d) Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
 - e) Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
 - f) Oli minerali usati;
 - g) Oli vegetali e grassi animali esausti;
 - h) Accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.).
5. Sono **rifiuti speciali**, quanto alla provenienza:
- a) I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06;
 - c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) I rifiuti da attività commerciali;
 - f) I rifiuti da attività di servizio;
 - g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Articolo 7. Rifiuti assimilabili agli urbani.

1. Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, punto e) del D.Lgs. 152/06, che dovrà fissare i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione dell'Entrata del servizio rifiuti si stabilisce:
 - a) la provvisoria assimilazione ai rifiuti urbani di tutti i rifiuti qualitativamente indicati alla delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;
 - b) l'assunzione, più in dettaglio, dei criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Il Comune effettua in regime di esclusiva, avvalendosi del soggetto Gestore individuato da ATERSIR ai sensi della L.R. 23/2011, in adempimento alle prescrizioni della L.191/2009, la gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento rientranti nelle seguenti categorie:
 - rifiuti urbani specificati all'art. 6;
 - i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 6.
3. Al fine dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si distinguono due finalità:
 - a) per la raccolta, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
 - b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai soli fini dello smaltimento).
4. **Criteri qualitativi:** sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità e che siano compresi nell'allegato A del D.Lgs 152/06. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:
 - a) attività agricole e agroindustriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) del D.Lgs 152/06;
 - b) attività industriali ed artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) del D.Lgs 152/06;
 - c) attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera e) del D.Lgs 152/06;
 - d) attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lettera f) del D.Lgs 152/06,

- compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lettera h) del D.Lgs 152/06 e D.P.R. 254/03.
- e) uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con esclusione dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs 152/06, derivanti da lavorazioni industriali, prodotti cioè nelle sale di lavorazione degli impianti industriali.
5. La Giunta Comunale, nell'ambito del "Piano per la Raccolta integrata dei rifiuti", identificherà ulteriori disposizioni di dettaglio o elencazioni idonee a favorire una più chiara e regolata gestione dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri dettati dal presente articolo e tenuto conto delle implicazioni economico-finanziarie nonché della ricaduta sulla gestione delle entrate, con particolare riferimento:
- ad un elenco di rifiuti da prendersi a riferimento ai fini dell'assimilazione;
 - all'assimilabilità o meno dei rifiuti derivanti da attività agricola;
 - all'assimilabilità o meno dei Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili;
 - all'assimilabilità o meno dei rifiuti derivanti da attività artigianali e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili;
 - all'assimilabilità o meno dei rifiuti nel settore delle attività agroindustriali;
 - alle caratteristiche dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
 - alla gestione dei "Rifiuti Inerti ed Amianto".
6. Sono esclusi dall'assimilabilità i seguenti rifiuti nel settore delle attività agroindustriali: teli di materiale plastico usati per la pacciamatura e l'effettuazione di trattamenti fumiganti al suolo, dei sacchi in plastica per fertilizzanti, degli scarti vegetali delle coltivazioni di campo e di serra, degli scarti vegetali ed animali degli allevamenti.
7. Sono altresì esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc. derivanti da attività agricole, ed i rifiuti prodotti in sedi diverse da quella per la quale si applica la tariffa per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
8. Criteri quantitativi: fermi restando i criteri qualitativi sopra descritti, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:
- dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/06;
 - della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale di cui agli artt. 200, 201, 202, 203, 204 del D.Lgs. 152/06;
 - delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.
9. Saranno pertanto assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti con valori di produttività specifica in relazione alla superficie destinata all'attività, come di seguito definiti:
- i valori di produttività specifica, espressi in kg/m²/anno, ovvero in m³/m² /anno di rifiuti prodotti per le attività di cui ai punti precedenti, in corrispondenza e al disotto dei quali i rifiuti speciali (intesi come somma) si intendono assimilati agli urbani in quanto il loro conferimento al pubblico servizio risulta compatibile con le caratteristiche dello stesso, è stabilito in 10 kg/m²/anno, ovvero in 0,1 m³/m² /anno. Tale produttività dovrà essere comunque correlata alla produttività giornaliera, ovvero sarà correlata la produttività specifica giornaliera rispetto alle effettive capacità organizzative del servizio di smaltimento. Ove non sia possibile determinare il quantitativo prodotto in maniera puntuale (con pesatura o sistema analogo) si farà riferimento alla derivazione del quantitativo parametrico ottenuto applicando alla superficie gli indici di produzione quantitativa Kc e Kd determinati dal DPR 158 del 1999 ovvero gli indici di commisurazione da determinarsi con il

decreto ministeriale da emanarsi a norma del disposto dell'articolo 14 comma 12 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011. Il Comune si riserva la possibilità di recepire o commissionare lo studio per l'adozione di indici di produttività specifica territoriali, ossia derivati, con metodo scientificamente valido, mediante lo svolgimento di campagne mirate di campionatura;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività che presentano valori di produttività specifica superiori a quelli fissati sono classificati come rifiuti speciali.
10. Il Comune ed il Gestore potranno effettuare procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, procedure che possono essere attivate anche su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:
- a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
 - b) su richiesta dell'attività stessa;
 - c) con procedimento d'ufficio previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti
11. La procedura di accertamento è coordinata dal Gestore, al quale il Comune mette a disposizione la documentazione tecnico amministrativa disponibile.

Articolo 8. Entrate servizio rifiuti

1. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dal Comune con il gettito di entrate istituite a norma della legge tempo per tempo vigente, riservandosi di compiere la scelta gestionale più efficace e proficua per l'Ente.
2. Il Comune persegue l'obiettivo programmatico della copertura integrale dei costi del servizio.
3. La regolamentazione dell'entrata per la copertura dei costi del servizio è determinata, oltre che direttamente dalla norma di legge, con separato regolamento comunale.
4. Il Gestore deve fornire al Comune le informazioni necessarie alla definizione del piano tariffario in tempo utile per consentire la regolare valutazione istituzionale e l'adozione degli atti previsti dalla norma, nonché ogni dato di dettaglio che l'Amministrazione comunale consideri necessario per pervenire alla determinazione tariffaria.
5. Ogni determinazione concernente l'applicazione dell'entrata (natura tributaria o patrimoniale, previsione di eventuali riduzioni o maggiorazioni - ove previste dalla norma -, scelta dei criteri di attribuzione dei costi e degli indici di commisurazione o aspetti consimili) è esercitata con l'adozione del Regolamento per la disciplina dell'entrata.

TITOLO II. MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 9. Definizioni e criteri generali di conferimento

1. Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata. Il servizio di raccolta viene effettuato sull'intero territorio comunale con il sistema domiciliare "porta a porta", come definito nei seguenti articoli.

Articolo 10. Competenze del Comune

1. La Giunta comunale approva specifici Piani per la Raccolta Integrata dei Rifiuti di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attiva lo smaltimento dei suddetti rifiuti avvalendosi in regime di esclusiva, del Gestore individuato dall'ATERSIR.
2. La Giunta comunale potrà altresì approvare, nelle forme previste dalla legge, altri progetti integrati di gestione di tipologie di rifiuto costituenti ai sensi di legge competenza facoltativa del Comune.
3. Il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti approvato dalla Giunta comunale definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, speciali assimilati, e provvede a:
 - a) definire, eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b) definire le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori stradali e delle piazzole, ove presenti;
 - e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.
 - f) promuovere il valore del principio della riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata, nonché il senso civico della cittadinanza.
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito accordo tecnico prestazionale.
5. Ai fini del presente Regolamento il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti riguarderà i
 - a) rifiuti urbani interni
 - b) rifiuti urbani interni (beni ingombranti e durevoli)
 - c) rifiuti urbani esterni
 - d) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
 - e) spazzamento e lavaggio stradale
 - f) rifiuti abbandonati
 - g) rifiuti urbani particolari
 - h) rifiuti da raccolte differenziate
 - i) rifiuti speciali assimilati
 - j) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Articolo 11. Competenze del Gestore.

1. La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore.
2. Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, il Gestore, previa intesa con gli uffici comunali competenti, ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.
3. Il Gestore recepisce il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti e, previa verifica dell'ATERSIR ed in accordo con la Giunta medesima definisce, tramite l'accordo tecnico-prestazionale, le modalità di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilati, e

provvede a:

- a) proporre eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
 - b) fornire per ogni utenza idoneo numero dei contenitori e/o sacchi necessari per il conferimento dei rifiuti;
 - c) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di mancanza igienico sanitaria;
 - d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - e) promuovere azioni volte alla riduzione dei rifiuti nonché ad incentivare la raccolta differenziata.
6. Il Gestore nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
7. Il soggetto Gestore è tenuto a presentare all'ATERSIR ed al Comune entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione contenente i risultati dei dati quantitativi e statistici dei rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno immediatamente precedente, nonché il rendiconto economico della gestione redatto in modalità utile a consentire al Comune di valutare l'incidenza economica di ogni singola componente di costo, avuto riguardo alle distinte voci dettagliate nel DPR 158/1999, ovvero alle voci di componente di costo che verranno determinate con il regolamento da emanarsi a norma del disposto del comma 12 dell'art. 14 del DL 201/2011 e ss.mm. Il soggetto Gestore è comunque tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza che il Comune ritenga utile acquisire.

Articolo 12. Modalità di raccolta.

1. E' istituita in tutto il territorio del Comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo 152/2006.
2. La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune e da ATERSIR anche su proposta del Gestore del servizio, tramite le seguenti forme:
 - a) Raccolta domiciliare (porta a porta);
 - b) Raccolta con contenitori stradali;
 - c) Raccolta nel Centro di raccolta (Ex Stazione Ecologica Attrezzata);
 - d) Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.
3. Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore.
4. Al fine di non gravare sul traffico urbano l'attività di raccolta è svolta, preferibilmente, negli orari serali.

Articolo 13. Gestione delle raccolte differenziate.

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/06, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate da parte dell'ATERSIR, in accordo con il Comune. La Giunta Comunale definirà le tipologie di rifiuti raccolti in maniera differenziata nel Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti.
2. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ATERSIR, in accordo con i Comuni, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
3. In caso di modifiche delle modalità di raccolta il Gestore converrà con il Comune le

opportune modalità divulgative al Piano di Gestione integrata dei rifiuti.

Articolo 14. Luogo di detenzione dei rifiuti.

1. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire all'interno dei locali o aree in proprietà o in uso della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.
2. La custodia e pulizia dei contenitori, forniti all'utenza dal Gestore, è a carico degli utenti, fatta eccezione per quelli stradali destinati alla raccolta del vetro.

Articolo 15. Raccolta domiciliare "Porta a Porta"

1. Il servizio domiciliare "Porta a porta" di raccolta dei bidoni e sacchi verrà eseguito obbligatoriamente nella giornata prevista in calendario, debitamente fornito a tutti gli utenti.
2. Gli orari, i giorni e le frequenze di raccolta verranno stabilite di concerto tra il Comune, l'ATERSIR ed il Gestore, attraverso il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti.
3. Di tale Piano ne deve essere data debita comunicazione agli utenti del territorio mediante un calendario delle raccolte.
4. Il conferimento dei rifiuti contenuti in sacchetti/contenitori della tipologia stabilita per ciascun tipo di frazione di rifiuto, sarà regolato dalle seguenti direttive:
 - a) la raccolta domiciliare porta a porta prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, in punti di prelievo individuati dal Gestore di concerto con l'Amministrazione comunale e comunicati all'utente.
 - b) il punto di prelievo è di norma individuato davanti all'accesso dello stabile, all'esterno delle recinzioni lungo il marciapiede o lungo la strada, salvo casi particolari.
 - c) gli addetti al prelievo dei bidoni o sacchi potranno accedere all'interno di aree private in casi particolari definiti attraverso il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti.
5. Nel caso in cui le proprietà non acconsentano al transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata il Gestore provvederà ad individuare punti di raccolta sulla viabilità pubblica.
6. Il conferimento deve avvenire in modo separato per ogni frazione di rifiuto.
7. I sacchi o i contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati per ciascuna frazione merceologica, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi; non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo l'orario stabilito.
8. Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle raccolte individuate dal Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.
9. Allo scopo di disciplinare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi, anche in modo mirato ad una particolare situazione, il Dirigente competente potrà adottare appositi e motivati atti.
10. Previa autorizzazione del Gestore e dell'Amministrazione comunale, per le utenze di tipo condominiale o collettivo, i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori, che dovranno poi essere portati nella parte antistante la recinzione secondo le modalità operative stabilite attraverso il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti.

Articolo 16. Aree di espletamento del pubblico servizio e organizzazione della

raccolta

1. I limiti della zona di raccolta coincidono con il perimetro del territorio comunale. Il servizio potrà essere esteso ad utenti dei comuni confinanti, ubicati in aree limitrofe al territorio comunale, qualora vengano presi accordi tra i Comuni al solo fine di una più efficiente gestione localizzata del servizio. Potranno inoltre essere escluse aree all'interno del territorio comunale poste in adiacenza al confine con altri Comuni quando, per motivi logistico-operativi, sia più funzionale la raccolta da parte del Comune limitrofo.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi per i quali risulti all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della relativa strada di accesso
3. I Piani per la Raccolta Integrata dei Rifiuti suddivideranno il perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere differenziati tra loro. Al fine di garantire il migliore servizio possibile saranno utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
4. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del territorio e dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo il calendario del servizio Porta a Porta.

Articolo 17. Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani, devono essere conferiti a cura del detentore negli appositi sacchi/contenitori. Egli è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente, in modo da evitare qualsiasi dispersione e ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a) il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori/sacchi forniti dal Gestore; successivamente dovranno essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;
 - b) i rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc., devono essere temporaneamente conservati dal produttore negli appositi contenitori forniti dal gestore per essere poi sistemati esternamente per la raccolta secondo quanto previsto dal calendario;
 - c) è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani:
 - rifiuti urbani ed assimilati che sono oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art.6)
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità, che il produttore deve smaltire a propria cura e spese;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edilizi).
2. Al fine di favorire il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al punto b), i produttori, gli importatori, i distributori e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 152/06. In particolare i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente se lo stesso ha aderito ad apposito accordo di programma o

conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio. In tal caso il rivenditore, cui è pagato il contributo per il conferimento in discarica direttamente dal produttore, non ha titolo, per tali frazioni di rifiuti, a richiedere agevolazioni economiche a valere sull'entrata comunale per il servizio rifiuti.

Articolo 18. Raccolta “Porta a Porta” del rifiuto indifferenziato.

1. Per rifiuto indifferenziato si intende la frazione residua che non possa essere ricompresa nelle raccolte differenziate.
2. E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.
3. E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Articolo 19. Raccolta differenziata “Porta a Porta” dell'organico

1. Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti
2. Il conferimento del rifiuto organico deve avvenire in appositi contenitori forniti dal Gestore.

Articolo 20. Raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti di sfalcio di giardini, piccole potature orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti mediante il sistema del “Porta a porta” e sistemati esternamente secondo le modalità previste dal calendario di raccolta fornito ad ogni utenza, negli appositi sacchi forniti dal Gestore e/o in fascine.

Articolo 21. Compostaggio domestico

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti da smaltire è' consentito il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti, attraverso il riciclaggio presso le aree private scoperte dell'utente, degli scarti organici domestici e dei rifiuti vegetali del giardino
2. Il compostaggio domestico non è consentito nel caso di attività di ristorazione e attività agroalimentari,.

Articolo 22. Raccolta differenziata “Porta a Porta” della plastica

1. Il conferimento della plastica deve avvenire nei sacchi forniti dal Gestore.
2. Sono comunque esclusi dalla raccolta differenziata i contenitori in plastica etichettati con i simboli: T, T+, F, F+, Xn, Xi, C, O, N.

Articolo 23. Raccolta differenziata “Porta a Porta” della carta e del cartone

1. Il conferimento della carta deve avvenire nei sacchi forniti dal Gestore. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai sacchi.

Articolo 24. Raccolta differenziata “Porta a Porta” del cartone

1. La raccolta del cartone è prevista per le sole attività produttive, artigianali e commerciali. Il conferimento dovrà avvenire sistemando il cartone, debitamente legato, collocandolo esternamente sulla strada nella giornata prevista per la raccolta.

Articolo 25. Raccolta differenziata mediante contenitori stradali del vetro

1. Per la raccolta del vetro, delle lattine di alluminio, dei contenitori e barattoli in banda stagnata e vaschette in alluminio è previsto l'impiego di contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale, il cui numero e quantità sono definite dal Gestore in accordo con il Comune.
2. I grandi quantitativi ed i rifiuti di grandi dimensioni dovranno essere conferiti a cura degli utenti al Centro di Raccolta.
3. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori. E' altresì fatto divieto di ribaltare, danneggiare o imbrattare i contenitori.

Articolo 26. Raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuto

1. Altre tipologie e modalità di raccolta saranno definite dal Comune in accordo con il Gestore e comunicate ai cittadini attraverso il Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti

Articolo 27. Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, etc., di provenienza domestica, devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente nel Centro di Raccolta o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Articolo 28. Conferimento di rifiuti assimilati agli urbani

1. I produttori di rifiuti assimilati agli urbani per qualità possono conferire i rifiuti al servizio pubblico entro i limiti quantitativi di ricettività individuati secondo i criteri previsti all'art.7 del presente regolamento. La frazione eccedente tale limite dovrà essere smaltita a cura e spese del produttore, nel rispetto di ogni disposizione vigente. In tal caso il produttore potrà richiedere il riconoscimento di uno sconto o agevolazione in sede di pagamento dell'entrata comunale, attenendosi alle indicazioni del regolamento di applicazione dell'entrata.
2. E' possibile raggruppare i rifiuti speciali assimilati in due classi:
 - a) rifiuti che possono essere agevolmente avviati alla raccolta differenziata, al riciclaggio, al recupero, al riuso ovvero rifiuti per i quali esistono Consorzi Obbligatori a tal scopo istituiti;
 - b) rifiuti di difficile raccolta differenziata o per i quali non esistono soluzioni efficienti di riciclaggio, recupero, riuso e la cui destinazione più idonea sia lo smaltimento definitivo.
3. La classificazione dei rifiuti dipende dall'evoluzione tecnologica e dall'andamento dei mercati.
4. In caso di incertezza per la classificazione dei rifiuti secondo le due tipologie sopra evidenziate, farà testo l'esistenza di un servizio di raccolta differenziato istituito dal Comune.
5. In ogni caso la classificazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comune sulla base delle informazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti che le aziende sono tenute a fornire.
6. Per i rifiuti di cui al precedente punto a) sussiste l'obbligo della raccolta differenziata, sia che il servizio venga svolto dal Comune, sia che venga svolto, da ditta terza autorizzata alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06.
7. I produttori di rifiuti speciali assimilati per qualità e quantità agli urbani e rientranti nella classe a), devono effettuare direttamente il conferimento degli stessi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti secondo le modalità più avanti evidenziate.
8. Essi potranno sottrarsi all'esclusiva unicamente per le frazioni riavviate al recupero - inteso nel senso indicato all'art. 181 del D.Lgs. 152/2006 e relativo allegato C -,

fornendone, in cambio di un'agevolazione da parte del Comune, idonea documentazione. Per la frazione di rifiuti eccedente la quantità che determina la soglia di assimilazione i produttori dovranno conferire gli stessi a ditta autorizzata, potendo in tal caso richiedere una agevolazione nel pagamento dell'entrata comunale.

9. L'organizzazione del servizio pubblico sarà articolata sulla base di criteri di efficienza ed economicità secondo varie modalità che di caso in caso la Giunta Comunale individuerà come ottimali.
10. Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti a) e b) potrà aver luogo presso il Centro di Raccolta.
11. I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nelle piattaforme ecologiche perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Articolo 29. Modalità di informazione all'utenza e incentivazione

1. Al fine di garantire un livello adeguato di informazione sul servizio di raccolta differenziata e sulla gestione dei rifiuti, premessa indispensabile per il conseguimento degli obiettivi prefissati, la Giunta Comunale individua, avvalendosi del Gestore, le opportune forme di divulgazione.

Articolo 30. Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati saranno effettuati manualmente e con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore da parte del Dirigente competente per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

Articolo 31. Recupero e smaltimento

1. Le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati dalle Autorità Regionali o Provinciali, e come pianificato da ATERSIR.

TITOLO III. RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL RIFIUTO

Articolo 32. Recupero di materiali e/o energia

1. Il Gestore promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente in conformità all'art. 178 del D.Lgs 152/06.
2. Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs 152/06, alla Legge Regionale 27/94 e ss.mm.ii., tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Articolo 33. Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore in accordo col Comune, nuove ulteriori forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali raccolte differenziate devono essere approvate dall'ATERSIR e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'ATERSIR.

Articolo 34. Ordinanze contingibili e urgenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire:
2. il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro tre giorni i contenuti ai Ministri della Sanità e dell'Ambiente, restando inteso che tali forme speciali di gestione, ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e potranno essere rinnovate per non più di due volte;
3. le corrette modalità di gestione dei contenitori/sacchi da parte di privati, relativamente allo loro collocazione per la raccolta e per la loro pulizia in caso di inconvenienti igienico-sanitari.

Articolo 35. Incentivi e agevolazioni

1. Il Piano di Raccolta Integrata dei rifiuti, verificata la copertura integrale dei costi del sistema di gestione dei rifiuti, potrà prevedere, nei limiti delle compatibilità di Bilancio, l'introduzione di forme di incentivazione individuali per gli utenti al fine di favorire la riduzione delle quantità di rifiuto prodotto nonché lo sviluppo e l'incremento della raccolta differenziata. L'incentivazione potrà essere finanziata, se introdotta, a seconda delle possibilità del momento, mediante una delle seguenti forme:
 - a) trasferimento del vantaggio economico in termini di agevolazione mediante trasferimento del maggior costo a valere sulla posizione di chi abbia manifestato comportamenti di alta produzione del rifiuto e/o di bassa propensione alla produzione di rifiuti differenziati;
 - b) eventuale utilizzo di fondi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale o altri fondi di cui l'amministrazione abbia, anche eccezionalmente, la disponibilità;
 - c) gettito dell'entrata speciale prevista a fronte di servizi specifici a richiesta;
 - d) ulteriori ipotesi di sconti da applicare in base a specifiche convenzioni attivate con attività produttive/commerciali;
 - e) proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento

Articolo 36. Attività del volontariato

1. Il Comune ed il Gestore possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di

volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto dalla normativa vigente.

2. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti istituiti ai sensi delle L 266/91 e della L.R. 12/2005 che si ispirano a scopi sociali, caritativi e ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
3. Per collaborare alla raccolta le Associazioni devono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.

Articolo 37. Obblighi dei rivenditori al dettaglio di batterie, pneumatici e olio minerale.

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie e pneumatici dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria o di un pneumatico di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato, la batteria o il pneumatico secondo le modalità di cui al presente regolamento ovvero presso il Centro di Raccolta appositamente attrezzato.

TITOLO IV. NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 38. Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a :
 - f) aree verdi pubbliche
 - g) spazzamento e lavaggio stradale
 - h) cestini portarifiuti
 - i) rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali.
 - j) rifiuti cimiteriali.

Articolo 39. Gestione delle aree verdi pubbliche

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia.

Articolo 40. Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene disciplinata dal Piano per la Raccolta Integrata dei Rifiuti entro i limiti di cui all'Art. 10 comma 2 del presente regolamento ed in particolare può comprendere :
 - a) le strade e piazze classificate comunali, compresi marciapiedi e portici;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico, ove esistono accordi in tal senso nello statuto del Consorzio Obbligatorio;
 - c) i tratti urbani di strade statali e provinciali (se all'interno del centro abitato così come definito dal Codice della Strada);
 - d) le strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:

- essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (caditoie, bocche di lupo, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
2. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.
 3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.
 4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
 5. La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi, la periodicità, le modalità di espletamento sono definiti ed aggiornati tra ATERSIR, il Comune ed il Gestore ed inseriti nel Piano Integrato di Gestione dei Rifiuti.

Articolo 41. Cestini portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti appositi contenitori / cestini portarifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.
4. I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Gestore al fine di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.
5. E' vietato (e pertanto soggetto a sanzione) utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

Articolo 42. Rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali

1. L'Amministrazione comunale, fermo restando gli accertamenti di cui al successivo Titolo VI, attua tutte le misure necessarie per provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, o depositati a vario titolo, su aree pubbliche comunali.

Articolo 43. Gestione dei rifiuti cimiteriali.

1. L'art. 184 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e il D.P.R. 254/2003 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art. 184 citato.
2. La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es:

- maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (es: zinco, piombo).
3. Sempre l'art. 6 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, resti di demolizione e similari;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti secondo le norme vigenti in materia.
6. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:
- a) i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.P.R. 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, resti di demolizione) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;
 - b) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), punto 2 del D.P.R. 254/2003;
 - c) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
 - d) Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 152/06.

TITOLO V. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 44. Aree scoperte e luoghi di uso comune privati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti o materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 45. Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

Articolo 46. Aree occupate da mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo, al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti. Devono comunque attenersi alla separazione merceologica del rifiuto prevista dal sistema "Porta a porta". Devono inoltre attenersi alle modalità di conferimento stabilite dal Gestore.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. L'occupazione di tali aree è soggetta al pagamento dell'entrata comunale per lo smaltimento rifiuti oltre al canone di occupazione

Articolo 47. Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti secondo le modalità della raccolta Porta a porta.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
5. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 48. Carico e scarico merci

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali ed alla pulizia dell'area.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento

Articolo 49. Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto primo del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Articolo 50. Manifestazioni pubbliche

1. Gli enti Pubblici, enti Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o ente, anche privato, o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali, con un preavviso minimo di 20 giorni, il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla collocazione di contenitori per la raccolta differenziata ed indifferenziata, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso
2. Gli organizzatori sono inoltre tenuti al rispetto delle modalità di raccolta differenziata previste dal presente Regolamento, al conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta negli orari di apertura.
3. Tali iniziative saranno assoggettate alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi di cui all'art. 77 del D. Lvo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni

Articolo 51. Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, secondo le modalità prevista dal Porta a porta.
2. Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi

Articolo 52. Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite dai fruitori; gli stessi sono inoltre tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.

Articolo 53. Abbandono di rifiuti in aree pubbliche

1. Ove avvengano abbandoni abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti all'accertamento delle violazioni di cui al successivo Titolo VI accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e/o smaltimento degli stessi, dandone prova, nel rispetto delle disposizioni di Legge e del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti.
3. Chiunque cagioni anche in maniera accidentale, o rischi di cagionare il superamento dei parametri minimi di inquinamento dei suoli è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 257 del D. Lgs. 152/06 e deve provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 e seguenti del sopra citato decreto .

Articolo 54. Disposizioni diverse

1. Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per la raccolta dei rifiuti è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

TITOLO VI. CONTROLLI , SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 55. Controllo e procedimento sanzionatorio

1. In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 23/2011 e ss.mm.ii., le Province e le relative ATERSIR sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate dagli Organi di Polizia, dal Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie di Bologna e dall'Organizzazione di Volontariato Associazione Pro Natura Bologna, ai sensi della LR n. 23/89 e L.R. 12/2005. Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Locale, il quale provvederà per quanto di competenza.
3. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 689/91 e ss.mm.ii., art. 7-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/06.
4. Rimangono valide le competenze di vigilanza sulla base di norme legislative e regolamenti in vigore per altri settori normativi.

Articolo 56. Sanzioni specifiche

1. Alle violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e quelle fissate dalla normativa vigente, sono applicate le sanzioni così come previste dalla delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 24 Luglio 2001, , determinate nel rispetto di quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative, tenendo conto della gravità della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81.
2. Alle violazioni specifiche si applicano le sanzioni di cui alla tabella dell'Allegato 1 del presente Regolamento.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal Regolamento saranno destinati al fondo per l'incentivazione di cui all'articolo 35 comma 2 lettera e).

Articolo 57. Divieti e obblighi

1. Ai sensi delle vigenti norme ed in base al presente Regolamento, oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento, è **vietato**:
 - a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo (d: Lgs. 152/2006 art. 192)
 - b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, tranne che nei casi consentiti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
 - c) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee (D. Lgs. 152/2006 art. 192)
 - d) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi sacchi/contenitori, a chi non espressamente autorizzato;

- e) asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
 - f) l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
 - g) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - h) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, (salvo specifiche previsioni dalle leggi vigenti e se approvato dal Gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili);
 - i) gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce, mozziconi di sigaretta o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di rifiuti domestici e/o speciali;
 - j) conferire rifiuti speciali (ad es. inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - k) conferire materiali difformi da quelli concordati con il gestore del servizio;
 - l) l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori o in qualunque altra parte del territorio;
 - m) immettere nei contenitori residui liquidi;
 - n) introdurre materiali accesi o incandescenti;
 - o) spostare manomettere o rimuovere i contenitori altrui;
 - p) ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
 - q) introdurre negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta differenziata materiali diversi da quelli autorizzati dal Gestore in adempimento alla normativa in vigore in quel momento;
 - r) l'uso di sacchetti di colore e formato diversi da quelli approvati dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore;
 - s) il conferimento al servizio di raccolta di frazioni di rifiuto urbano per le quali l'utente usufruisca di agevolazioni economiche
 - t) esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti/contenitori contenenti rifiuti, al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta porta a porta;
 - u) l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dal Comune e dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
 - v) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - w) depositare oggetti o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori in corrispondenza dei contenitori.
2. **E' inoltre obbligo:**
- a) degli utenti provvedere sempre a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
 - b) conferire in modo separato ogni frazione di rifiuto nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica e nei giorni e negli orari prefissati, in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
 - c) tenere i sacchi/contenitori sempre ben chiusi, in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
 - d) da parte di tutti gli utenti provvedere al conferimento, ove possibile, nel punto più di facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla

- popolazione; i contenitori/sacchi devono comunque essere ubicati esternamente nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
- e) ridurre in pezzi i rifiuti voluminosi, in modo a utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli);
 - f) ritirare i contenitori da parte dell'utente una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti. I contenitori dovranno inoltre essere custoditi all'interno della proprietà privata.
 - g) degli utenti, provvedere alla custodia e pulizia dei contenitori.
3. Fatto salvo che il fatto non comporti violazione delle norme penali, la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel successivo Titolo VII.

TITOLO VII. VARIE

Articolo 58. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e relative norme tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle legge nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento adottato con Delibera Consiliare n. 6 del 5.2.1998 e modificato con Delibera Consiliare n. 14 del 25.3.1999. Sono altresì abrogate le norme contenute nei Regolamenti di polizia urbana, di igiene urbana nonché in tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano incompatibili con quanto disposto dal presente Regolamento.

Articolo 59. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

ALLEGATO 1. TABELLA SANZIONI

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE		Pagamento in misura ridotta
	min	max	
Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte porta a porta			
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	25,00	260,00	50,00
esposizione di sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	25,00	150,00	50,00
abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei sacchi/contenitori	25,00	150,00	50,00
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	25,00	260,00	50,00
conferimento di rifiuti speciali nei contenitori/sacchi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	25,00	150,00	50,00
uso di sacchi di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore	25,00	260,00	50,00
uso improprio dei sacchi e dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	25,00	260,00	50,00
obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	25,00	150,00	50,00
mancata pulizia dei punti di raccolta	50,00	150,00	100,00
obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata	25,00	150,00	50,00
divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico;	50,00	150,00	100,00
obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.	25,00	150,00	50,00
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati.	105,00	500,00	210,00
Beni durevoli Mancato conferimento dei rifiuti da beni durevoli presso i rivenditori degli stessi, i centri di gestione all'uopo istituiti ovvero presso la Stazione Ecologica attrezzata	25,00	155,00	50,00
Abbandono di rifiuti (art. 255 del 152/06)	300,00	3000,00	600,00
Mancata osservanza dei divieti e dei criteri di comportamento			
Divieto di cernita	25,00	150,00	50,00
Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi	25,00	150,00	50,00
Uso improprio dei contenitori e materiali forniti	25,00	150,00	50,00

Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	25,00	150,00	50,00
Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici Sanzione amministrativa pecuniaria , fatto salvo che comporti più grave violazione	75,00	500,00	150,00
Mancata pulizia dei terreni privati edificati e non edificati Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	500,00 150,00	200,00 50,00
Mancata pulizia dei mercati. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 75,00	500,00 500,00	200,00 150,00
Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 75,00	500,00 500,00	200,00 150,00
Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 75,00	500,00 500,00	200,00 150,00
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	500,00 150,00	200,00 50,00
Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.	100,00	500,00	200,00
Sporco da deiezioni animali in suolo pubblico.	25,00	150,00	50,00
Abbandono di mozziconi di sigaretta sul suolo pubblico	25,00	150,00	50,00
Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico e privato ad uso pubblico. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.	100,00 25,00	500,00 150,00	200,00 50,00
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana.	25,00	150,00	50,00